



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI

FAX n. 0831/560715 – P.IVA 00268880747 – C.F. 80000250748

Piazza Matteotti 1 – 72100 Brindisi

**REGOLAMENTO DEL CANILE COMUNALE DI
C.DA SANTA LUCIA E ISTITUZIONE DEL
“CANE DI QUARTIERE”**

INDICE

PARTE PRIMA: REGOLAMENTO DEL CANILE COMUNALE DI C.DA SANTA LUCIA

Art. 1 – oggetto	<i>pag. 3</i>
Art. 2 – Titolarità	<i>pag. 3</i>
Art. 3 – Gestione	<i>pag. 3</i>
Art. 4 – Competenze	<i>pag. 3</i>
Art. 5 - Controllo del randagismo	<i>pag. 5</i>
Art. 6 - Ingresso e ricovero dei cani randagi	<i>pag. 5</i>
Art. 7 - Accalappiamento di cani di proprietà	<i>pag. 6</i>
Art. 8 - Ricovero di cani non randagi o di proprietà	<i>pag. 6</i>
Art. 9 - Procedura per la rinuncia dei cani e il loro ricovero presso il canile Comunale	<i>pag. 7</i>
Art. 10 - Rapporti con le Associazioni	<i>pag. 7</i>
Art. 11 - Orari di apertura al pubblico	<i>pag. 7</i>
Art. 12 - Affidi ed adozioni dei cani ospiti della struttura	<i>pag. 7</i>
Art. 13 - Restituzione dei cani presi in affido	<i>pag. 8</i>
Art. 14 – Controlli	<i>pag. 8</i>
Art. 15 – Decessi	<i>pag. 8</i>

PARTE SECONDA: ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "CANE DI QUARTIERE"

Art. 16 – Istituzione e definizione del cane di quartiere	<i>pag. 8</i>
Art. 17 – Soggetti incaricati della tutela del benessere	<i>pag. 9</i>
Art. 18 – Interventi finalizzati alla reimmissione ed alla gestione dei cani sul territorio	<i>pag. 9</i>
Art. 19 Operazioni preliminari e requisiti del cane	<i>pag. 9</i>
Art. 20 – Modalità di reimmissione sul territorio	<i>pag. 10</i>
Art. 21 – Copertura assicurativa	<i>pag. 10</i>
Art. 22 – Trattamenti periodici di profilassi ed interventi sanitari	<i>pag. 10</i>
Art. 23 – Obblighi del referente	<i>pag. 10</i>
Art. 24 – Cause ostative	<i>pag. 11</i>
Art. 25 – Divieti	<i>pag. 11</i>
Art. 26 – Contributi	<i>pag. 11</i>
Art. 27 – Controlli	<i>pag. 11</i>
Art. 28 – Decesso del cane di quartiere	<i>pag. 11</i>

PARTE PRIMA: REGOLAMENTO DEL CANILE COMUNALE DI C.DA SANTA LUCIA**Art. 1 - Oggetto**

Il presente disciplinare regola le modalità inerenti il funzionamento della struttura "Canile Comunale di Brindisi sito in c.da S. Lucia" deputata ad accogliere cani, nonché il servizio di custodia e mantenimento degli animali all'interno della stessa.

Nella seconda parte viene altresì istituita e disciplinata la figura del "cane di quartiere".

Art. 2 - Titolarità

Il Comune di Brindisi è proprietario del canile sito in località C/da S. Lucia.

Art. 3 - Gestione

Il canile è gestito dal Comune in forma diretta o indiretta. L'Ente ha facoltà di affidare la gestione della struttura ad aziende iscritte alla Camera di Commercio che si avvarranno di Associazioni animaliste riconosciute a livello regionale, mediante convenzione, al fine di consentire il ricovero e la custodia di cani randagi catturati nel Comune di Brindisi.

Art. 4 - Competenze

Nell'ambito della gestione del canile si individuano le seguenti Competenze specifiche:

- Il Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale vigila in merito al benessere degli animali ed in merito a quant'altro di competenza.

- Il Comune provvede a:

- costruzione, manutenzione straordinaria e ristrutturazione del canile dove vengono ricoverati gli animali;
- promuovere campagne di sensibilizzazione per gli affidamenti degli animali abbandonati, e ricoverati presso il canile pubblico;
- vigilare per il rispetto dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- mettere a disposizione del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale, strutture adeguate per lo svolgimento delle funzioni di competenza;
- rendere la struttura un punto di riferimento per la cittadinanza per tutti gli aspetti riguardanti la convivenza uomo - animale;

Al soggetto incaricato della gestione spettano i seguenti compiti:

- a) Garantire il benessere dei cani ospitati e la corretta gestione della struttura, compreso il servizio di custodia diurna, notturna e festive;
- b) Garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera, nonché alla disinfestazione e disinfezione, quando prescritte;
- c) Garantire l'isolamento, qualora prescritto, quando l'animale sia in osservazione sanitaria;
- d) Comunicare al servizio Veterinario dell'Azienda ASL/BR1, o al veterinario convenzionato il sospetto di malattia dei cani ospitati;
- e) Provvedere alla vaccinazione degli animali ed ai periodici richiami, secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, direttamente o tramite il servizio sanitario della A.S.L.;

- f) Coadiuvare il veterinario in tutte le operazioni sanitarie, ivi compreso il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio ed il suo contenimento;
- g) Accudire i cani ospitati, avvalendosi esclusivamente di associazioni animaliste riconosciute dalla Regione Puglia, provvedendo a tutte le loro necessità riferite in particolare all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione di deiezioni e della sporcizia degli alloggi, alla sgambatura ed alla tolettatura;
- h) Attivare una collaborazione continuativa con un rieducatore al quale affidare il servizio di rieducazione di cani aggressivi, traumatizzati o con comportamenti auto-lesionisti;
- i) Aggiornare costantemente le targhe con il nome o microchip degli animali affisse sui muri;
- j) Aggiornare costantemente a mezzo delle associazioni animaliste, le schede con i dati del cane (nome, tatuaggio o microchip, razza, sesso, età, segni particolari ecc.) e gli eventi che lo riguardano, quali entrata, visite veterinarie, vaccinazioni, cure particolari, diete, interventi chirurgici, sterilizzazioni, adozioni, definitive, adozioni a distanza, decessi, ecc.;
- k) Aggiornare costantemente e trasmettere mensilmente al Comune e agli altri uffici competenti le date d'ingresso e di uscita, i movimenti degli animali, il loro stato di adottabilità ed eventuali inadempienze, passibili di sanzioni, da parte dei proprietari;
- l) Provvedere all'impianto e alla tenuta del registro, anche informatico, di entrata ed uscita degli animali dal canile-rifugio comunale di c/da S.Lucia, concordandone l'impostazione con il settore competente. Nel registro, per ogni unità, dovranno essere senz'altro indicati; il numero progressivo, il segnalamento (razza, sesso, età, mantello, taglia), il numero del contrassegno d'identificazione, la data di ingresso, l'eventuale intervento di sterilizzazione, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, i dati inerenti le visite sanitarie effettuate, i dati relativi ai controlli nei confronti delle malattie parassitarie, le altre informazioni relative allo stato di salute e/o alla dieta di ciascun animale, la data d'uscita e il motivo della stessa, il numero della scheda di affido, la data del decesso e la causa dello stesso. Il registro deve essere vidimato prima di essere posto in uso dal servizio veterinario dell' ASL BR/1 che provvederà anche alle vidimazioni periodiche con cadenza mensile.
- m) Fornire all'anagrafe canina i dati inerenti la gestione anagrafica e collaborare con la stessa per i procedimenti di identificazione, le catture, le ricerche di cani/proprietari, la raccolta dei dati e delle informazioni utili all'attività dell'Anagrafe Canina;
- n) Adottare ogni misura utile a consentire, in orari determinati e pubblicizzati, concordati con il Comune, l'accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali per le proposte di affido od adozione;
- o) Attivare presso la struttura comunale di c/da S. Lucia una segreteria telefonica che fornisca informazioni sugli orari di apertura, sulle emergenze, sulle modalità di adozione dei cani e comunque sui servizi offerti a favore degli animali;
- p) Offrire ogni forma di assistenza al personale del Servizio Veterinario dell' Azienda A.S.L. BR/1, al personale dell'Amministrazione Comunale e alle eventuali altre persone autorizzate;
- q) Promuovere ogni forma di sensibilizzazione della cittadinanza per prevenire il fenomeno del randagismo e salvaguardare la tutela degli animali secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale ivi compresa la gestione del cane collettivo (di quartiere) con le associazioni di protezione degli animali riconosciute;
- r) Promuovere la campagna d'affido dei cani randagi ospitati nel canile-comunale, almeno ogni due mesi, mediante affissione di manifesti e diffusione di fogli illustrativi presso i luoghi di ritrovo e d'aggregazione (piazze, scuole etc.) in accordo con l'affidante;
- s) Offrire supporto logistico congiuntamente alle Associazioni Animaliste Volontarie;
- t) Avvertire la ASL del ritrovamento dei cani di proprietà;

- u) Rilasciare al momento della riconsegna del cane al proprietario copia delle spese sostenute (cui seguirà bollettino di pagamento delle spese);
- v) Provvedere a quanto necessario alla cura della struttura degli impianti, delle attrezzature che sono state loro affidate, garantendone il buon funzionamento ed informando tempestivamente i Gestori per eventuali problemi che possono verificarsi;
- w) Smaltire la carcassa degli animali deceduti all'interno della struttura presso impianti autorizzati, è a carico del gestore o dell'affidatario del servizio secondo quanto previsto dalle normative vigenti;
- x) Fornire un'efficiente ed efficace servizio, provvedendo direttamente alla gestione del personale e garantendo la presenza di un adeguato numero di addetti in possesso di specifica preparazione e qualificazione professionale. All'uopo l'affidatario potrà avvalersi anche di personale volontario di comprovata esperienza oltre che di guardie zoofile volontarie. Il personale dipendente o che collabora a qualsiasi titolo con l'affidatario, deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro ed in modo decoroso ed igienico. La divisa deve riportare il distintivo di riconoscimento della organizzazione, la targhetta con il nome del dipendente, volontario o collaboratore a qualsiasi titolo.
- y) Provvedere ad abbinare i cani che devono coabitare nello stesso box o negli stessi spazi, tramite personale che conosca e valuti la compatibilità dei cani, in collaborazione con le associazioni animaliste e il rieducatore.
- z) Limitare all'indispensabile gli spostamenti dei cani da un box all'altro valutando tale eventualità in collaborazione con le associazioni animaliste e il rieducatore.

Art. 5 - Controllo del randagismo

I cani vaganti, qualora non siano già stati classificati "cani di quartiere" come definiti dagli artt. 16 e seguenti, devono essere catturati esclusivamente dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente. Qualora i cani risultassero di proprietà le spese relative alla cattura, alla custodia ed al mantenimento sanitario del cane, sono a carico del padrone o detentore, qualora se ne conosca l'identità. Il Comune e l'ASL provvederanno a richiedere al proprietario le somme dovute. Le spese di cattura o per trattamenti profilattici o sanitari sono quantificate di volta in volta dall'ASL o dal veterinario che le effettua, mentre per le spese di mantenimento si applicano le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Gli animali non iscritti all'anagrafe e non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, potranno essere dati in adozione o in affidamento provvisorio, provvisti di idonea identificazione e relativo libretto sanitario, previo nulla osta del Comune. E' vietato affidare cani senza la relativa identificazione.

Per gli esemplari identificati all'anagrafe canina si adotteranno le procedure di cui al successivo art.8.

Art. 6 - Ingresso e ricovero dei cani randagi

Al canile accedono:

1. I cani non ancora censiti quali "cani di quartiere" come previsto dagli artt. 16 e seguenti, in stato di abbandono, vaganti, ritrovati sul territorio comunale segnalati al Comando di Polizia Municipale o agli Uffici Comunali e da questi comunicati all'ASL che provvederà al ricovero dei cani catturati presso il canile Comunale o in altra struttura convenzionata ai fini della reimmissione sul territorio previa profilassi obbligatoria;
2. I cani sequestrati;
3. I cani che appartengono a famiglie con particolari problemi economici e sociali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Sindaco per la rinuncia della proprietà; In questo caso il Comune competente si dovrà accollare la spesa del mantenimento del cane presso la struttura;
4. I cani appartenenti ad un detentore deceduto, previa richiesta scritta da parte degli eredi legittimi indirizzata al Sindaco, pagando una retta giornaliera di € 3,00(tre/00).
5. E' consentito il ricovero urgente di cani considerati pericolosi o comunque in grado di nuocere alla pubblica incolumità da parte del Servizio Veterinario competente. E' vietato l'abbandono di cani nei pressi del canile comunale.

Qualora il canile comunale risultasse saturo, l'Amministrazione comunale ha l'onere di ricoverare i cani in esubero presso altre strutture idonee autorizzate dal Servizio Veterinario competente, se presenti sul territorio, con le quali vengono stipulate idonee convenzioni previa indagine conoscitiva.

Art. 7 - Accalappiamento di cani di proprietà

Nel caso di accalappiamento di cani di proprietà, si procederà immediatamente alla comunicazione al proprietario con relativa diffida al recupero immediato.

In caso di mancata attivazione della procedura di rientro in possesso da parte del proprietario, questi verrà segnalato alla Autorità Giudiziaria competente ed allo stesso verranno imputati i costi di mantenimento pari a € 3,00 (tre/00) al giorno, per il cui recupero coattivo, in caso di morosità, verrà interessato il Settore Finanziario di questa Amministrazione Comunale.

Decorso il termine di 30 giorni dalla data dell'accalappiamento, l'animale potrà essere affidato ad altra persona che ne faccia richiesta, senza che il precedente proprietario abbia nulla a pretendere.

Art. 8 - Ricovero di cani non randagi o di proprietà

Il cittadino residente o domiciliato a Brindisi in possesso di un cane che, per qualsiasi motivo, non può o non vuole più tenere, può ricoverare l'animale presso la struttura comunale, rinunciando allo stesso e pagando una retta giornaliera pari a € 3,00 (€ tre/00), sino alla morte del cane.

Tale ricovero è, comunque, subordinato alla disponibilità di spazi all'interno del canile di C.da S. Lucia.

Art. 9 - Procedura per la rinuncia dei cani e il loro ricovero presso il canile Comunale

Chi intende rinunciare al proprio cane deve fare richiesta al Comune-Servizio Ecologia - Ambiente , indicando esplicitamente nella richiesta stessa i dati identificativi del proprietario e del cane. Il possessore deve dimostrare la proprietà del cane, attraverso gli estremi di iscrizione all'anagrafe canina.

Il Servizio verifica la disponibilità di posti liberi presso il canile. Verificata la disponibilità di box liberi viene comunicato all'interessato la possibilità di ricovero, invitandolo a versare presso la Tesoreria Comunale la quota d'ingresso pari a € 90.00 (novanta/00) per un mese di ricovero, oltre al mantenimento vita natural durante del cane così come previsto dall'art. 7 del presente Regolamento. In caso di mancato pagamento, l'onere verrà coattivamente recuperato mediante inserimento in cartella esattoriale.

Art. 10 - Rapporti con le Associazioni

Le Associazioni Animaliste di volontariato possono collaborare con il Comune o col Gestore della struttura Comunale, sia per la gestione del cane di quartiere che per tutte le altre attività che possano comportare un beneficio per il benessere dei cani.

Art. 11 - Orari di apertura al pubblico

E' permesso ai cittadini di visitare il Canile comunale i giorni feriali escluso le festività ed un giorno di chiusura infrasettimanale per esigenze di servizio, dalle 09.30 alle 12.30 nel periodo invernale; dalle 09.30 alle 12.30 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 19.00 nel periodo estivo.

Per periodo estivo s'intende dal 15 giugno al 30 settembre.

Negli stesso orari e comunque negli orari di servizio un operatore risponderà alle chiamate telefoniche attraverso un cellulare di servizio.

Art. 12 - Affidi ed adozioni dei cani ospiti della struttura

L'attività di adozione ed affidamento dei cani è disciplinata nel modo seguente, ed è svolta dal gestore direttamente o da altro soggetto se affidatario a qualunque titolo del canile:

- I cani ospiti della struttura possono essere dati in affido o in adozione nel rispetto della normativa vigente;
- I cani entrati come ospiti nella struttura possono essere dati subito in affidamento temporaneo, espletate le verifiche sanitarie. In tal caso l'affidatario temporaneo si farà carico dell'assistenza sanitaria e della responsabilità dell'animale per la durata dell'affidamento. Trascorsi sessanta giorni dall'entrata in canile, l'adozione può diventare definitiva;

- Il richiedente di un'adozione o di un affidamento dovrà presentare domanda scritta all'affidatario del Servizio, contenente le generalità, l'indirizzo e i dati identificativi di un valido documento di riconoscimento;
- La persona che richiede un'adozione o un affidamento dovrà:
 - avere la capacità giuridica di sottoscrivere un contratto;
 - impegnarsi ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalle normative in relazione alla gestione dell'animale, in particolare provvedendo all'iscrizione immediata all'Anagrafe Canina del Comune di residenza nei termini di legge;
 - conoscere le esigenze fondamentali della specie;
 - non avere precedenti di maltrattamento degli animali;
 - non avere fatto in precedenza dichiarazione di rinuncia di proprietà su cani.
- L'eventuale non accoglimento della richiesta di adozione/affido, deve essere motivata per iscritto dall'operatore, dandone copia sia al richiedente che all'ufficio comunale preposto;
- L'affidatario si impegna anche a restituire l'animale al legittimo proprietario che si presentasse e si qualificasse con documentazione anagrafica del cane, nei limiti temporali previsti ai punti precedenti;
- L'adottante deve essere aiutato nella scelta del cane a lui più idoneo, anche invitandolo a prendere in considerazione individui di razze ed età diverse da quelle inizialmente richieste.

Art. 13 - Restituzione dei cani presi in affido

La restituzione al canile comunale di un cane dato in affido è prevista solo per giustificati motivi e, comunque, entro un termine massimo di 30 giorni a decorrere dalla data di affidamento.

Decorso tale termine, il cane diventa a tutti gli effetti di proprietà dell'affidatario e, in ragione di ciò, ogni eventuale introduzione all'interno del canile comunale soggiace ai dettami di cui all'Art. 7 del presente regolamento.

Art. 14 - Controlli

Il Comando di Polizia Municipale del Comune, per quanto di propria competenza, è preposto al controllo del rispetto del presente Regolamento.

Il Gestore del canile dovrà coadiuvare il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale in tutte le operazioni di propria competenza.

Art. 15 - Decessi

Dei decessi e della loro causa deve essere data informazione da parte del soggetto gestore agli organi individuati dalla normativa vigente. Le soppressioni urgenti sono decise dal veterinario della ASL (nel Canile Sanitario) e dal Direttore Sanitario nella zona rifugio.

PARTE SECONDA: ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "CANE DI QUARTIERE"

Art. 16 – Istituzione e definizione del cane di quartiere

L'Amministrazione comunale di Brindisi stabilisce come proprio obiettivo il riconoscimento della dignità del cane ed al fine di fornire una valida alternativa all'adozione dei privati per liberare molti esemplari dalla reclusione nella struttura comunale di c.da S. Lucia, regola la procedura di

riconoscimento dello status di **cane di quartiere** e le relative attività connesse alla sua liberazione sul territorio ed alla successiva salvaguardia del suo benessere.

Il "cane di quartiere" non è, come si può erroneamente pensare, un animale abbandonato ma, viceversa, un "cane di tutti", ovvero un cane libero che vive in caseggiato, rione o quartiere, accudito dalla cittadinanza, rispettato e riconosciuto come bene comune.

Laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantirne il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo.

Art. 17 – Soggetti incaricati della tutela del benessere

I soggetti incaricati dell'affido del cane di quartiere e del relativo benessere sono i volontari regolarmente iscritti ad associazioni protezionistiche degli animali (di seguito indicati come referenti), riconosciute a livello nazionale e/o regionale, o persone da queste ultime indicate, eventualmente coordinate da un tutore responsabile, che dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 18 – Interventi finalizzati alla reimmissione ed alla gestione dei cani sul territorio

Il Comune si impegna a notiziare le associazioni che ne facciano preventiva richiesta sugli episodi di cattura effettuati dagli addetti dei servizi preposti.

Le associazioni, verificata la presenza sul territorio di personale idoneo a farsi carico delle esigenze di cura e mantenimento del cane sul luogo di provenienza e di conseguente reinserimento, ne danno comunicazione all'Amministrazione Comunale di Brindisi.

Il reinserimento del cane sul territorio è subordinato a quanto prescritto nel seguente Art.19 ed è obbligatoriamente preceduto dall'effettuazione degli interventi di seguito specificati.

Art. 19 Operazioni preliminari e requisiti del cane

All'atto della cattura ad opera della ASL BR, il cane dovrà essere iscritto all'anagrafe canina a nome del Comune che assume tutti gli obblighi del proprietario e, pertanto, identificato a mezzo microchip.

L'ASL BR provvederà a sottoporre il cane catturato a tutti i trattamenti sanitari necessari per la salvaguardia della sua incolumità e del suo benessere.

L'ASL BR provvederà a compilare, per ciascun cane catturato, una scheda clinica individuale. All'atto dell'eventuale reinserimento dell'esemplare sul territorio in qualità di cane di quartiere, la scheda clinica individuale verrà completata con l'indicazione dei dati anagrafici del referente nonché del luogo di reimmissione.

Preliminarmente alla reintroduzione sul territorio, tramite verifiche effettuate dalla ASL BR e dal veterinario della struttura comunale, è necessario accertare le ottime condizioni di salute del cane, l'assenza di rischi per la popolazione sotto il profilo sanitario e la sua attitudine a vivere liberamente nell'ambiente cittadino, ovvero la non pericolosità dello stesso all'interno del contesto urbano.

Art. 20 – Modalità di reimmissione sul territorio

Il reinserimento nel quartiere del cane che riveste le caratteristiche sopra descritte, deve avvenire nel rigoroso rispetto delle abitudini dell'animale, con particolare riferimento alla zona che lo stesso frequentava prima della cattura e previa sottoscrizione di apposita convenzione, previa informativa all'associazione referente.

L'animale deve essere dotato di specifico collare e targhetta identificativa che possa permettere alla popolazione di identificarlo come esemplare non pericoloso, evitando l'inutile ricorso al servizio accalappiacani.

Art. 21 – Copertura assicurativa

Il Comune di Brindisi si fa carico della copertura assicurativa per eventuali danni che il cane di quartiere o metropolitano dovesse arrecare a terzi (cose, persone, animali), individuando la compagnia assicurativa più idonea mediante opportuna procedura.

Art. 22 – Trattamenti periodici di profilassi ed interventi sanitari

Il Comune di Brindisi si fa carico dei trattamenti di profilassi periodici e, in generale, di qualsiasi intervento sanitario cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere, utilizzando la struttura comunale di C.da S. Lucia ed il relativo personale medico.

Art. 23 – Obblighi del referente

E' fatto obbligo al referente di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di quartiere provvedendo, all'uopo, ad avvisare il veterinario libero professionista designato dal Comune per l'effettuazione degli interventi sanitari necessari.

Il referente deve immediatamente comunicare al Comune l'insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio tra quella specificate al punto 10 del presente regolamento.

Nello spirito di una fattiva collaborazione il referente e, in generale, le Associazioni sopra indicate si obbligano a notificare il Comune dell'eventuale presenza sul territorio urbano di nuovi cani vaganti, al fine di garantire la più ampia praticabilità delle richiamate soluzioni alternative alla custodia a vita dei randagi nei canili-rifugio.

Ciascuna persona può essere nominata referente di un numero massimo di cani di quartiere pari a 5 unità.

Art. 24 – Cause ostative

Sono da considerare cause ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento quelle di seguito specificate:

- sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona;
- sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di quartiere a trattamenti sanitari, facendo salva la possibilità di reinserimento al termine degli stessi;
- sopravvenuta impossibilità del referente di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo a sostituirlo.

In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al referente, il quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra elencate.

Art. 25 – Divieti

E' fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare i contenitori d'acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro abituale residenza.

Art. 26 – Contributi

E' prevista la concessione di un contributo a fondo perduto a favore del referente, pari ad euro 0,50 giornaliero per un massimo di 365 gg, eventualmente prorogabile dall'Amministrazione comunale previa verifica dei fondi disponibili per l'iniziativa.

L'erogazione del contributo è prevista con cadenza mensile posticipata.

Art. 27 – Controlli

Il Comando di Polizia Municipale del Comune, per quanto di propria competenza, sono preposti al controllo del rispetto del presente Regolamento.

Il Gestore del canile dovrà coadiuvare il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale in tutte le operazioni di propria competenza.

Art. 28 – Decesso del cane di quartiere

Dei decessi e della loro causa deve essere data informazione da parte del referente agli organi individuati dalla normativa vigente.